

COMUNE DI MONTEMURLO

Provincia di Prato

**Bando per l'assegnazione del contributo ad integrazione del pagamento
del canone di locazione di cui all'art.11 della L. 431/1998 - Anno 2026**

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999;

Visto DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.218 del 13/07/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana Delibera n.154 del 16-02-2026;

Vista la Comunicazione di cui al Prot. 2026/18006 del 17/06/2026 della Regione Toscana – Giunta Regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 21/07/2026;

Vista la Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/__ di approvazione del presente bando;

La Dirigente dell'Area A "Segreteria Generale e Servizi alla Persona"

rende noto

che dal 17.08.2026 fino al 11.09.2026, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2026.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissione

1. A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Montemurlo, nell'immobile per cui il contributo è richiesto. I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea devono essere regolarmente soggiornanti in Italia; i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea o gli apolidi possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- b) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a Km 50 dal Comune in cui si è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 2/2019;

- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli altri immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta valore Immobili all'Esteri). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) valgono per tutti i componenti della famiglia anagrafica e non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c..

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di €. 25.000,00=, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

- d) valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- e) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini Isee, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissati dalle lettere c) e d);
- f) non essere assegnatario, insieme ai componenti della famiglia anagrafica, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno di riferimento del presente bando, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- g) non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- h) non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio a "canone calmierato" realizzato con contributi pubblici;
- i) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente. Il contratto deve essere regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, o depositato per la registrazione, ed avere ad oggetto la

locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla propria residenza anagrafica. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio. In alternativa alla registrazione, il proprietario dell'immobile può aver optato per il regime della cedolare secca;

- j) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale;
- k) **essere in possesso di una valida Attestazione ISEE che attesti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 32.192,74.**

In mancanza dell'Attestazione ISEE la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013; in tal caso nella stessa domanda di contributo dovrà essere riportata la data di presentazione della DSU;

- l) rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

Fascia "A": valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 15.984,02 (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2024) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non inferiore al 14%.

Fascia "B":

- valore ISE compreso tra l'importo € 15.984,02 e l'importo di € 32.192,74, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non inferiore al 24%.

-valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00.

2. L'erogazione del contributo integrativo del canone di locazione, a favore di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento di effettiva disponibilità dell'alloggio.

3. La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata da un qualunque soggetto appartenente al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione. Il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Art. 2

Divieto di cumulo di contributi pubblici e di agevolazioni fiscali

1. Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale del bando, fatto salvo quanto previsto al punto 3. del presente articolo.

2. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista all'art. 10 comma 2. della legge n. 431 del 09/12/1998, non è cumulabile con il contributo previsto dal presente bando.

3. Il contributo previsto dal presente bando non è cumulabile con quota destinata al pagamento del canone di locazione dell'assegno di inclusione (ADI) qualora riferita allo stesso periodo di

fruizione del contributo. Pertanto qualora il richiedente percepisca anche la quota destinata al canone di locazione dell'assegno di inclusione, il contributo comunale sarà riconosciuto limitatamente alla quota eccedente il bonifico già percepito, nel rispetto della norma vigente. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, effettuerà verifiche previste dalla normativa ai fini dell'accertamento dell'eventuale percezione della quota destinata al canone di locazione dell'assegno di inclusione e procederà agli eventuali conguagli o recuperi delle somme indebitamente percepite all'affitto.

Art. 3

Nucleo familiare

1. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato in base al DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni. . **In caso di variazione del nucleo familiare anagrafico successivamente alla presentazione dell'ultima DSU per l'anno 2026, questa dovrà essere aggiornata sulla base della nuova conformazione familiare, entro la data di trasmissione della domanda.**
2. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare ai sensi della lettera B) del punto 6.1. dell'allegato "A" alla Deliberazione n. 851 del 23/06/2025 della Giunta Regionale della Toscana:
 - numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
 - eventuale presenza di componenti ultrasessantenni;
 - eventuale presenza di minorenni;
 - eventuale presenza di componenti con invalidità accertata;
 - eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale.

Art. 4

Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
2. L'erogazione del contributo a soggetti che hanno ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione è possibile solo nei seguenti casi:
 - a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
 - b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
 - c) verifica, da parte degli uffici comunali, del reddito rilevabile dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tale da giustificare il pagamento del canone.
3. Il canone di locazione assunto a riferimento per il contributo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri

accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti. Il contratto di locazione può essere soggetto al regime della c.d. “cedolare secca”.

4. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

5. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda, completa degli allegati richiesti dal presente bando, sottoscritta dall’interessato e redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.montemurlo.po.it (o ritirabile in orario di apertura al pubblico presso il Servizio Politiche Sociali e Intercultura, ubicato in Piazza Don Milani 2), deve essere presentata, **dal 17.08.2026 al 11.09.2026**, in uno dei seguenti modi:

- tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, oppure, tramite pec all'indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto **"Domanda per l'assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione L.431/1998- anno 2026+ nome e cognome"**.

Il modulo e la documentazione allegata devono essere chiari e leggibili;

- personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Piazza della Repubblica 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00;

- **solo in caso di effettiva necessità**, è possibile prendere un appuntamento, chiamando i numeri **0574/558571 – 0574/558565 – 0574/558524** in orario d’ufficio, per ricevere supporto nella compilazione della domanda.

Art. 6

Documentazione

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità del richiedente;
- b) copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
- c) copia del versamento dell’imposta di registrazione annuale oppure copia della comunicazione del proprietario nella quale questi opti per la c.d. “cedolare secca”, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione;
- d) comunicazione attestante l’aggiornamento del canone secondo l’indice ISTAT o altra documentazione che dimostri l’importo del canone applicato;
- e) documentazione attestante le fonti di sostentamento economico previste dal punto 2 dell’art.4 del presente bando, dei nucleo familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione;

Per i cittadini di stati non aderenti all’Unione Europea :

- g) copia del permesso di soggiorno in corso di validità. **Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.**

Art. 7
Graduatorie e ricorsi

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando. Saranno formulate due graduatorie, una provvisoria e, successivamente, una definitiva. Ogni graduatoria sarà articolata in due fasce: fascia "A" e fascia "B". I concorrenti ammessi saranno inseriti nella fascia di appartenenza, secondo l'ordine decrescente della percentuale d'incidenza, derivante dal rapporto canone/ISE.
I richiedenti ammessi ed esclusi saranno iscritti rispettivamente nella graduatoria delle domande ammesse e nell'elenco delle domande escluse.
La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola richiesta di contributo.
2. **La graduatoria provvisoria** degli ammessi, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano eventualmente conseguito la stessa percentuale d'incidenza canone/ISE, e l'elenco provvisorio degli esclusi, saranno pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune entro il **10.10.2026**;
3. Entro **10 giorni dalla pubblicazione** della graduatoria provvisoria sull'Albo Pretorio, gli interessati, possono presentare ricorso utilizzando il modulo scaricabile dal sito web o ritirabile presso l'Ufficio Politiche Sociali e Intercultura. Il modulo compilato e con allegato documento d'identità dovrà essere consegnato direttamente all'Ufficio Protocollo, Piazza della Repubblica 1, in orario d'ufficio o inviato tramite e-mail a protocollo@comune.montemurlo.po.it.
4. Trascorso il termine per ricorrere, sarà approvata la **graduatoria definitiva**, che verrà pubblicata, insieme all'elenco degli esclusi definitivo, all'Albo Pretorio online del Comune **entro 25.10.2026**. La graduatoria definitiva è valida fino al 31/12/2024.
5. Il sorteggio di cui al punto 2. del presente articolo avverrà per estrazione casuale dei numeri di protocollo corrispondenti alle pratiche da sorteggiare, alla presenza di due testimoni. Dell'estrazione verrà redatto un verbale che rimarrà agli atti d'ufficio.
6. **Della collocazione o esclusione dalle graduatorie provvisorie e definitive non vengono inviate comunicazioni personali** all'indirizzo dei richiedenti. Pertanto, per verificare gli esiti della propria istanza, gli interessati dovranno consultare il sito internet del Comune di Montemurlo nelle date sopra indicate. Nel rispetto della riservatezza e dei dati sensibili ciascun utente sarà identificato esclusivamente con il numero di protocollo della domanda presentata.

Art. 8
Entità del contributo

1. Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni:

- a) per la **fascia “A”** di cui all’art. 1 punto 12. del presente bando, il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) per la **fascia “B”** di cui all’art. 1 punto 12. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

2. La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto, pertanto l’effettiva liquidazione è subordinata alla disponibilità delle risorse.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Comune di Montemurlo per l’anno 2026, fino ad esaurimento delle stesse secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

3. In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, saranno applicate, al fine di calcolare l’importo effettivo del contributo da erogare, le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell’importo totale del fabbisogno, dell’importo totale delle risorse disponibili e dell’importo del contributo teorico.

Non saranno erogati contributi inferiori ad Euro 200,00, così com’è previsto al comma 5.3 dell’art. 5 della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025.

Art. 9

Modalità di erogazione del contributo

e presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione o dei bonifici bancari

1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari in un’unica soluzione (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) su attestazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione. L’entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto del limite previsto dal punto 3. dell’art.8 del presente bando.

2. I richiedenti (o gli eredi in caso di decesso del beneficiario) che saranno collocati nella graduatoria comunale definitiva, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario, entro **il 31 gennaio 2027, senza che gli uffici comunali siano tenuti ad alcuna forma di sollecito.**

3. La mancata presentazione nei termini comporta l’esclusione dal beneficio; la mancata presentazione di alcune ricevute o bonifici comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all’Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità.

Costituisce inoltre causa di esclusione dal contributo la mancata presentazione della ricevuta di pagamento della tassa annuale di registrazione e/o della dichiarazione del proprietario dell’immobile di opzione per il regime della cedolare secca (qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione).

4. Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato sia diverso da quello dichiarato, si procederà nei seguenti modi:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

5. Il Comune prevede che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore a sanatoria della morosità medesima. In tal caso il locatore

dovrà presentar apposita dichiarazione al Comune in cui si attesta che la liquidazione del contributo viene a sanare effettivamente la situazione di morosità, garantendo pertanto la permanenza del conduttore nell'immobile oggetto del contratto.

6. Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari, a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità dell'Ente fino all'esaurimento di entrambe le fasce A-B.

Art. 10

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o bonifici attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune entro il termine del 31 Gennaio 2026.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art.11

Disposizioni e controlli

Il Comune potrà procedere a idonei controlli "anche a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R.

Qualora dal controllo di cui all'art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all'art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del beneficio.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101.

Art. 13

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.431/98, alla L.R.T. 2/2019, al D.P.C.M. n.159/2013 e alle relative disposizioni attuative, al decreto MIMS n.218 del 13/07/2022, nonché alla DGRT n. 154 del 16/02/2026.

Art. 14

Informazioni e appuntamenti

Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Politiche Sociali e Intercultura, ubicato in Piazza Don Milani 2, chiamando i numeri **0574 / 558571-565-524** in orario d'ufficio, oppure scrivendo a **sociale@comune.montemurlo.po.it**.